



INFORMATIVA SICUREZZA SUL LAVORO E HACCP

PREGHIAMO DI CONSULTARE PERIODICAMENTE LA PAGINA DEL SITO E DI SEGUIRE GLI AGGIORNAMENTI TRAMITE FACEBOOK METTENDO “MI PIACE” ALLA NOSTRA PAGINA [professionistisicurezza](https://www.professionistisicurezza.com)

SOMMARIO

Resta aggiornato consultando la sezione circolari del nostro sito, collegandoti al link <https://www.professionistisicurezza.com/Circolari-informative.htm>

ULTIME NEWS:

1. **Entro quanto tempo il neoassunto deve essere formato sulla sicurezza**
2. **Le novità del nuovo decreto-legge in materia di sicurezza**
3. **Corsi di formazione in programma**

CORSO	DESTINATARI	DATE	SEDE
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO DI AZIENDE DEL GRUPPO B-C E A	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 02 DICEMBRE	SOVIGLIANA- VINCI
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL'UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 03 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA AZIENDALE PER LAVORATORI CON MANSIONI A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO E AGGIORNAMENTO	LAVORATORI	DAL 03 DICEMBRE	SOVIGLIANA-VINCI
AGGIORNAMENTO UTILIZZATORI DI PRODOTTI FITOSANITARI	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI E PRIVATI	DAL 22 GENNAIO	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA AZIENDALE PER LAVORATORI CON MANSIONI A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO E AGGIORNAMENTO	LAVORATORI	DAL 27 GENNAIO	CASTELFRANCO DI SOTTO

4. **formazione gratuita con fondi interprofessionali**

**LO STUDIO COMUNICA CHE RESTERA' CHIUSO PER
FESTIVITA' NATALIZIE
DAL 24/12/2025 AL 28/12/2025 E
DAL 31/12/2025 AL 06/01/2026 COMPRESI**

Auguriamo a tutti BUONE FESTE!



1. Entro quanto tempo il neoassunto deve essere formato sulla sicurezza

L'azienda dovrà organizzare la formazione in materia di salute e sicurezza tenendo conto del principio per cui nessun lavoratore può essere esposto - anche temporaneamente - ad una mansione lavorativa senza aver ricevuto la relativa formazione in materia di salute e sicurezza (così come senza aver ricevuto il relativo addestramento e la relativa sorveglianza sanitaria, ove previsti).

In sostanza, nessun lavoratore può essere adibito alla mansione senza aver ricevuto sia la formazione generale, atta a trasmettergli conoscenze e consapevolezza in merito al sistema di prevenzione e agli obblighi dei soggetti ad esso appartenenti, sia quella specifica, attraverso la quale egli potrà acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in relazione ai rischi specifici e alle relative misure di prevenzione e protezione.

2. Le novità del nuovo decreto-legge in materia di sicurezza

DL 159/2025: le novità su formazione e promozione della sicurezza

Recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

Ricordiamo, innanzitutto, che il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (il **31 ottobre 2025**) e dovrà essere convertito in legge dal Parlamento **entro 60 giorni**, altrimenti decade. E, in fase di conversione in legge saranno possibili ulteriori modifiche e novità.

Rafforzamento della formazione per RLS. L'obbligo di aggiornamento periodico dei (RLS) viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, garantendo una formazione costante in tutti gli ambiti lavorativi. Inoltre, si innalza il livello qualitativo degli enti accreditati che erogano la formazione in materia, demandando a un **accordo Stato-Regioni** l'individuazione di criteri e requisiti di accreditamento;

A questo proposito viene aggiunta un **nuovo periodo** al **comma 11** dell'articolo 37, che riprendiamo quasi integralmente inserendo le novità in grassetto:

- *11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
(...)*
- *La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.*



- **Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall'attività svolta.**
- Una modifica, sempre all'**articolo 37**, è operata sostituendo integralmente il **comma 14**: il libretto formativo del cittadino viene sostituito dal **fascicolo elettronico del lavoratore** e dal **fascicolo sociale e lavorativo del cittadino**. Ed è previsto l'inserimento dei dati anche nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Visite mediche aggiuntive. In relazione alle attività ad alto rischio di infortuni, si introduce una nuova tipologia di visita medica nei confronti del lavoratore qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche;

Due novità riguardano il fatto che le visite per la **sorveglianza sanitaria** devono essere conteggiate nell'**orario di lavoro** (escluse quelle pre-assuntive) e affrontano anche il tema della promozione dell'importanza della **prevenzione oncologica**.

Il decreto si sofferma, ad esempio, sull'**obbligo per tutte le imprese in appalto e subappalto di adottare un badge digitale**, una tessera di riconoscimento per i dipendenti dotata di un codice univoco anti-contraffazione.

Il comma 2 indica che “al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori nel settore edile, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera u), e dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dotata di un codice univoco anticontraffazione”.

Tale tessera, “utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa)” (...). E per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 3.

Infatti, il comma 3 prevede che saranno individuate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate.



Schematicamente:

- Il D.L. 159/2025 introduce anche per le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato (che dovranno essere individuati da un decreto del Ministro del Lavoro entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L., quindi entro il 30.12.2025), l'obbligo di fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento già prevista dal Testo unico Sicurezza.
- La tessera dovrà essere dotata di un codice univoco anticontraffazione e sarà utilizzata come badge che contiene gli elementi identificativi del dipendente.
- Per i lavoratori assunti in base alle offerte di lavoro pubblicate tramite la piattaforma Siisl, la tessera in modalità digitale sarà prodotta in automatico già precompilata.

Riguardo poi alla patente a crediti il DL opera diverse modifiche al D. Lgs. n. 81/2008.

Ad esempio all'articolo 27 dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7 bis. Per i casi di cui al n. 21) dell'Allegato I-bis, la decurtazione dei crediti avviene all'atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine l'Ispettorato nazionale del lavoro utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale Nazionale del Sommerso (PNS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124". E al comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Le competenti Procure della Repubblica trasmettono tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui al presente comma, tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni".

Cambiano anche le sanzioni - al comma 11 dell'articolo 27 le parole "euro 6.000" sono sostituite dalle parole "euro 12.000" – e vengono fatte varie modifiche all'allegato I-bis (Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 272) e all'allegato XII.

Inoltre, comma 6, dell'articolo 3 si indica che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, da adottarsi ai sensi dell'articolo 27, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si individuano gli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la relativa classificazione adottata dall'INAIL, con prioritario riferimento alle attività in cui è elevata l'incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto.

Per maggior dettaglio si prega di prendere visione del testo pubblicato in Gazzetta ufficiale oppure leggere il testo coordinato collegandosi al link Aifos [DECRETO-LEGGE 31ottobre2025-n159-Modifiche al DLgs81 2008.pdf](#)



3. CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA

Organizzati in collaborazione con



Agenzia formativa
Certificata ISO 9001:2015

CORSO	DESTINATARI	DATE	SEDE
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO DI AZIENDE DEL GRUPPO B-C E A	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 02 DICEMBRE	SOVIGLIANA- VINCI
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL'UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 03 DICEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA AZIENDALE PER LAVORATORI CON MANSIONI A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO E AGGIORNAMENTO	LAVORATORI	DAL 03 DICEMBRE	SOVIGLIANA-VINCI
AGGIORNAMENTO UTILIZZATORI DI PRODOTTI FITOSANITARI	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI E PRIVATI	DAL 22 GENNAIO	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA AZIENDALE PER LAVORATORI CON MANSIONI A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO E AGGIORNAMENTO	LAVORATORI	DAL 27 GENNAIO	CASTELFRANCO DI SOTTO

Corsi in evidenza:

- **FORMAZIONE FINANZIATA:** per le aziende iscritte a **Fondi interprofessionali** sarà possibile presentare bandi o richiedere Voucher per finanziare la formazione obbligatoria e non obbligatoria del proprio personale.

Per informazioni o ricevere le circolari con prezzi ed orari relative ai corsi di formazione Vi preghiamo di contattarci ai recapiti sotto indicati:

Tel 0571/1962649 Fax 0571/1962652 – teknoform@teknoform.it



4. FORMAZIONE GRATUITA CON FONDI INTERPROFESSIONALI

FORMAZIONE GRATUITA **RISERVATA A COLORO CHE SONO ADERENTI AL** **FONDO INTERPROFESSIONALE FONARCOM** **INSERITI NEL SDI DI TEKNOFORM S.r.l.**

Chiedere maggiori informazioni all'agenzia 05711962649

FonARCom è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale creato da CIFA e CONFISAL. FonARCom finanzia soluzioni di Formazione Continua dei lavoratori delle aziende italiane *su misura*.

I Vantaggi per l'azienda iscritta al conto

- ✓ Possibilità di recuperare risorse finanziarie
- ✓ Possibilità di realizzare percorsi formativi obbligatori per i dipendenti

I Vantaggi per il consulente del Lavoro

- ✓ Offerta di un servizio ulteriore di alto livello (ed a costo zero) per i propri clienti
- ✓ Operare efficacemente sui bisogni formativi dei propri clienti e dello studio
- ✓ Ingresso in un'efficace rete di servizi e formazione per le imprese

Iscrizione GRATUITA e modalità

- ✓ Iscrizione gratuita a **FonARCom** indicando sul modello UNIMENS il codice FARC realizzata dallo studio di consulenza
- ✓ Adesione Aziendale con il mandato alla rete di imprese per utilizzare i servizi e la formazione gratuita

Qualora la Vs azienda fosse interessata ad iscriversi o desideri maggiori informazioni potrà contattarci. Restiamo a disposizione.

Le notizie riportate nella presente informativa possono essere reperite all'interno di giornali online o siti di settore tra i quali PuntoSicuro, Aifos, Avv. Porreca, Quotidiano Sicurezza, ambientesicurezzanews.it, il fatto alimentare e news di Associazione Ambiente e Lavoro.